



Asmel Consortile S.C. a r.l.

Sede Legale: Piazza del Colosseo, 4 - Roma

Sede Operativa: Centro Direzionale - Isola G1 - Napoli

P.Iva: 12236141003

www.asmecomm.it - portale di committenza pubblica



COMUNE DI CASALVECCHIO DI PUGLIA (FG)

COMUNE DI CASALVECCHIO DI PUGLIA

Provincia di Foggia

SERVIZIO Lavori Pubblici

Via Fabio Filzi, 66 - 71030 - Tel. +390881553018 - Fax: +390881553571

<http://www.comune.casalvecchiodipuglia.fg.it/> e-mail: cpisani@comune.casalvecchiodipuglia.fg.it

p.e.c.: protocollo@pec.comune.casalvecchiodipuglia.fg.it

Prot. N. 1860 del 30/03/2018

Albo prot. N. 250 del 30/03/2018

DISCIPLINARE DI GARA

Esecuzione di lavori sulla base del progetto esecutivo

Art. 26, comma 8, decreto legislativo n. 50 del 2016

Ai sensi dell'art.60 del D.Lgs.50/2016 del D.Lgs n. 50/2016

Criterio : Aggiudicazione con il criterio del minor prezzo ai sensi dell' art. 95 comma 4 lett. a) del D.Lgs.50/2016.

Oggetto: Lavori di "Efficientamento energetico presso scuola primaria "Attilio Celozzi"

CUP: F66J14000320002

CIG: 7419209CF0

Sommario:

1.	CAPO 1 - PRESENTAZIONE
1.1.	Termine per la presentazione dell'offerta
1.2.	Modalità di presentazione dell'offerta
1.3.	Recapito presso la Stazione appaltante
2.	CAPO 2 - RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL BANDO DI GARA
2.1.	Quantitativo o entità dell'appalto
2.2.	Qualificazione dei lavori
2.3.	Durata dell'appalto o termine di esecuzione
2.4.	Condizioni di partecipazione
3.	CAPO 3 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
3.1.	Documentazione amministrativa preliminare
3.2.	Documentazione relativa ai requisiti di partecipazione
3.3.	Precisazioni in merito alla documentazione e dichiarazione da inserire nella "Busta A – Documentazione Amministrativa"
4.	CAPO 4 – OFFERTA ECONOMICA.....
4.1.	Offerta Economica
5.	CAPO 5 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
6.	CAPO 6–FASE DI GARA
6.1.	Apertura della gara.....
6.2.	Cause di esclusione in fase di ammissione
6.3.	Ammissione degli offerenti
6.4.	Conclusione della fase di ammissione degli offerenti.....
6.5.	Gestione dell'offerta economica
6.6.	Offerte anomale o anormalmente basse
7.	CAPO 7 - AGGIUDICAZIONE
7.1.	Verbali
7.2.	Proposta di aggiudicazione
7.3.	Aggiudicazione
8.	CAPO 8 – STIPULA DEL CONTRATTO.....
8.1.	Condizioni e adempimenti per la stipula del contratto.....
8.2.	Adempimenti contrattuali.....
8.3.	Clausola contrattuale specifica per la consegna dei lavori entro il 31.12.2016
9.	CAPO 9 - DISPOSIZIONI SU DOCUMENTAZIONE, DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI
9.1.	Dichiarazioni e documentazione amministrativa
9.2.	Comunicazioni, sopralluogo, informazioni, accesso alla documentazione
10.	CAPO 10 - DISPOSIZIONI FINALI
10.1.	Controversie
10.2.	Altre disposizioni e informazioni
10.3.	Riserva di aggiudicazione
10.4.	Subappalto
10.5.	Subaffidamenti



PARTE PRIMA
PARTECIPAZIONE ALLA GARA

1. CAPO 1 - PRESENTAZIONE

E' intenzione di questa Stazione Appaltante, in esecuzione della determinazione a contrarre: nr.13 del Responsabile Settore Lavori Pubblici e Ambiente in data 14/03/2018 indire una gara aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. nr. 50/2016 per l'appalto dei lavori di "Efficientamento energetico presso scuola primaria Attilio Celozzi".

Il Progetto esecutivo è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale nr. 32 del 22.02.2018 e validato dal RUP in data 22.02.2018 tutti i documenti tecnici di gara e gli elaborati progettuali approvati con la predetta deliberazione di Giunta comunale nr. 32 del 22.02.2018 sono disponibili sul sito <http://www.comune.casalvecchiodipuglia.fg.it> – sezione "albo pretorio" e sezione "amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti attivi".

1.1. Termine per la presentazione dell'offerta:

- a) il termine ultimo per la presentazione dell'offerta è prescritto al **punto IV.3.4) del bando di gara**;
- b) il termine è perentorio e non sono ammesse offerte tardive;
- c) il recapito tempestivo dell'offerta in ogni caso è a rischio esclusivo dell'offerente e la Stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo o del mancato recapito.

1.2. Modalità di presentazione dell'offerta:

- a) il plico di invio contenente la documentazione di cui al successivo Capo 3 e le due buste interne di cui alla lettera b), deve pervenire alla Stazione appaltante:
 - entro il termine perentorio di cui all'articolo 1.1, lettera a);
 - all'indirizzo di cui all'articolo 1.3, lettera a);
 - con una delle modalità di cui al medesimo articolo 1.3, lettere b) e c);
- b) nel seguito del presente disciplinare con il termine "**Busta A – Documentazione Amministrativa**" si intende la busta interna contenente i documenti di cui all'articolo 4.1, con il termine "**Busta B – Offerta Economica**" si intende la busta interna contenente la sola Offerta Economica alle condizioni e con le modalità di cui all'articolo 4.2;
- c) le buste interne di cui alla lettera b) devono essere chiuse, sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura con le stesse modalità previste per il plico di invio di cui al successivo articolo 1.3, lettera d);
- d) il plico pertanto deve contenere al proprio interno le due buste interne di cui alla lettera b), recanti l' intestazione del mittente e la dicitura inequivocabile, rispettivamente come segue:

"Busta A - Documentazione Amministrativa"

e

"Busta B – Offerta Economica"

1.3. Recapito presso la Stazione appaltante.

- a) il recapito fisico della Stazione appaltante, per tutto quanto non diversamente indicato nel presente disciplinare di gara, è il seguente:

Ente	Comune di Casalvecchio di Puglia		Ufficio	Tecnico Comunale	
Indirizzo	Via Fabio Filzi		num.	66	
CAP	71030	Località	Casalvecchio di Puglia		Provincia
					Foggia

- b) il recapito di documenti deve pervenire alla Stazione appaltante all'indirizzo di cui alla lettera a),

- con una delle seguenti modalità:
- b.1) a mezzo raccomandata del servizio postale universale ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;
 - b.2) mediante operatore (agenzia di recapito o corriere) titolare di licenza individuale o autorizzazione ai sensi rispettivamente degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;
 - b.4) direttamente a mano presso l'ufficio protocollo dell'Ente;
 - c) la consegna all'indirizzo di cui alla lettera a), con una delle modalità diverse dalla raccomandata del servizio postale universale, deve avvenire nei giorni di apertura al pubblico dell'ufficio indicato, nei giorni feriali dal lunedì al sabato, esclusi i festivi, dalle ore 08.30 alle ore 12.45; in tal caso fanno fede la data e l'ora di presentazione apposte sul plico a cura dell'addetto alla ricezione;
 - d) il plico, contenente tutto quanto richiesto, deve essere chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura dall'offerente; la sigillatura deve essere effettuata con ceralacca o nastro adesivo antistrappo o altra modalità di chiusura ermetica idonea ad assicurare l'integrità del plico e impedirne l'apertura senza lasciare manomissioni o segni apprezzabili; per lembi di chiusura si intendono quelli incollati dall'offerente e non anche quelli preincollati meccanicamente in fase di fabbricazione;
 - e) il plico recapitato alla Stazione appaltante deve recare all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente [denominazione-ragione sociale, indirizzo, codice fiscale e P.IVA, recapito telefonico, fax, indirizzo di posta elettronica e PEC per le comunicazioni], le indicazioni relative all'oggetto della gara e al giorno di scadenza della medesima (ossia **"Efficientamento energetico presso scuola primaria Attilio Celozzi"- CUP F66J14000320002 - CIG 7419209CF0 – scadenza 04/05/2018 ore 12.00**); deve altresì recare all'esterno la dicitura **«Documenti di gara: NON APRIRE»**.

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

Nel caso di concorrenti che partecipano in forma associata (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi.

Al fine di consentire gli accertamenti relativi al Casellario Imprese ANAC si richiede di indicare all'esterno del plico il nominativo della ditta / concorrente che lo spedisce (con relativo codice fiscale / partita IVA); nel caso di concorrente costituito in forma associata è necessario che il plico riporti come mittente l'indicazione di tutte i soggetti che costituiscono il Raggruppamento medesimo, con i relativi codici fiscali – partite IVA.

2. CAPO 2 - RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL BANDO DI GARA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
--

2.1. Quantitativo o entità dell'appalto (tutti gli importi sono in euro e I.V.A. esclusa) (punto II.2.1) del bando di gara)

IMPORTO COMPLESSIVO DI GARA: € 559.076,12; così distinto:

- a) IMPORTI SOGGETTI A RIBASSO: € 555.029,32;**
 - a.1) Lavori: € 409.587,59;
 - a.2) Costi della Manodopera: € 132.828,04
 - a.3) Costi incidenza sicurezza aziendale € 10.657,66
- b) IMPORTI NON SOGGETTI A RIBASSO: € 4.676,80;**
 - b.1) Oneri per la sicurezza diretti: € 4.676,80



2.2. Qualificazione dei lavori

2.2.1. Qualificazione dei lavori ai fini dell'esecuzione

- a) per «categoria» si intende la categoria come risulta dalla declaratoria di cui all'allegato «A» al d.P.R. n. 207 del 2010;
- b) la qualificazione dei lavori in appalto (compresi gli oneri di sicurezza) è la seguente:

Lavorazioni	Categoria	Qualificazione obbligatoria (si/no)	Importo €uro	classe	%	Indicazioni speciali ai fini della gara	
						Prevalente o scorporabile	Subappaltabile %
Edifici civili ed industriali	OG1	SI	€ 355.444,15	II	64,04	Prevalente	30 %
Impianti termici e di condizionamento	OS28	Si	€ 121.279,49	I	21,85	Scorporabile	100 %
Impianti tecnologici	OG11	SI	€ 78.305,68	I	14,11	Scorporabile	30 %
TOTALE			€ 559.706,12				

- c) le categorie riportate nella seconda colonna della tabella della precedente lettera b), sono individuata al fine del rilascio del C.E.L. (Certificato di esecuzione lavori) ai sensi e per gli effetti degli articoli 85, comma 2, e 86, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010.

Precisazioni in merito alla qualificazione:

- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 61, c.2 del D.P.R. n. 207/2010 la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'art. 92 comma 2 del citato D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i..
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, c. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 l'eventuale subappalto dei lavori non può superare la quota del 30% dell'importo complessivo del contratto.
- Con riferimento alla presente gara si precisa che l'operatore economico sia in possesso della qualificazione SOA delle categorie OG1 e OG11 - la categoria OS28 classifica I se non posseduta può essere subappaltata al 100 % (subappalto qualificante) e il relativo importo "coperto" nella categoria prevalente; fermo il limite complessivo del subappalto del 30% del totale del contratto.
- **NB)** Nel caso in cui il concorrente NON SIA in possesso di specifica e adeguata qualificazione, per eseguire in proprio i lavori delle categorie scorporabili e subappaltabili a qualificazione obbligatoria, oltre a coprire con la propria qualifica nella categoria prevalente OG1 anche l'importo dei lavori ricompresi nelle categorie scorporabili e subappaltabili, dovrà Indicare necessariamente in sede di partecipazione alla gara, a pena di esclusione, il subappalto delle categorie scorporabili e subappaltabili di cui non possiede la qualificazione, nei limiti previsti dall'art. 105 del D.Lgs. 50.
- In alternativa il concorrente può sempre costituire RTI verticali o acquisire le qualificazioni mancanti con ricorso all'Istituto dell'Avvalimento, nei limiti previsti dall'art. 89 del D.Lgs 50/2016;
- non è ammesso, ai sensi dell'art. 89, comma 11 del D.Lgs. 50/2016, l'avvalimento qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere

rientranti nelle categorie superspecialistiche (SIOS), qualora il relativo valore superi il 10% dell'importo totale dei lavori messi a gara.

2.3. Durata dell'appalto o termine di esecuzione (punto II.3) del bando di gara)

Durata in giorni **90 (NOVANTA)** naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori che verrà redatto a cura del soggetto incaricato della direzione dei lavori.

L'Ente appaltante si riserva la facoltà di addivenire alla consegna dei lavori anche in pendenza della stipula del contratto, previa acquisizione della documentazione necessaria all'esecuzione dei lavori, e previa verifica del possesso dei requisiti prescritti a norma dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. nr. 50/2016.

2.4 Condizioni di partecipazione

Requisiti di ordine generale

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

- le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
- le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o di cui all'art. 35 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "*black list*" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, **pena l'esclusione dalla gara**, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78).

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice, **è vietato partecipare alla gara** in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete), ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese di rete.

Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) (consorzi tra società cooperative, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili), ai sensi dell'art. 48, comma 7, secondo periodo, del Codice e alle imprese indicate per l'esecuzione dall'aggregazione di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. f), del Codice **è vietato partecipare** in qualsiasi altra forma alla medesima gara.

Requisiti di idoneità professionale e capacità tecnico-professionali

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) ► **REQUISITO DI IDONEITA' PROFESSIONALE DI CUI ALL'ART. 83 COMMA 3 DEL D.LGS. NR. 50/2016:** iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A. competente per territorio ovvero, in caso di sede in uno degli Stati membri, in analogo registro dello Stato di appartenenza secondo le indicazioni disponibili nel registro online dei certificati (e-Certis). In caso di concorrente avente sede in un Paese terzo, firmatario degli accordi di cui all'art. 49 del Codice, tale requisito deve essere dimostrato mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nel Paese nel quale è stabilito.

- 2) ► **REQUISITO DI CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALE:**

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 84 comma 1 D.lgs. nr. 50/2016 i concorrenti dovranno essere in

possesso di Attestazione di qualificazione, rilasciata da SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, per le Categorie e classifiche adeguate alle categorie e all'importo dei lavori da assumere.

Precisazione in merito ai requisiti di partecipazione del concorrente singolo ai sensi dell'art.92 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.:

Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

Precisazione in merito ai requisiti di partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di concorrenti, Consorzi ordinari di concorrenti e Geie di cui all'art. 45, c.2, lett. d), e), g) del D.Lgs. n. 50/2016 di TIPO ORIZZONTALE:

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 92, comma 2 del DPR n.207/2010 come modificato dall'art. 12, comma 9, della L. n. 80/2014 di conversione del D.L. n. 47/2014, per i raggruppamenti temporanei di cui all'art. 45, c.2, lett. d) del Codice, per i consorzi ordinari di cui all'art. 45, c.2, lett. e) del Codice e per i soggetti di cui all'art. 45, c.2, lett. g) del Codice **di tipo orizzontale** i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel Bando e nel presente Disciplinare di gara per l'impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del 40% (*quaranta per cento*) e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10% (*dieci per cento*). Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate».

Precisazione in merito ai requisiti di partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di concorrenti, Consorzi ordinari di concorrenti e Geie di cui all'art. 45, c.2, lett. d), e), g) del D.Lgs. n. 50/2016 di TIPO VERTICALE:

Per i raggruppamenti temporanei di cui all'art. 45, c.2, lett. d) del Codice, per i consorzi ordinari di cui all'art. 45, c.2, lett. e) del Codice e per i soggetti di cui all'art. 45, c.2, lett. g) del Codice **di tipo verticale**, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente

Precisazione in merito ai requisiti di partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di concorrenti, Consorzi ordinari di concorrenti e Geie di cui all'art. 45, c.2, lett. d), e), g) del D.Lgs. n. 50/2016 di TIPO MISTO:

Per i raggruppamenti temporanei di cui all'art. 45, c.2, lett. d) del Codice, per i consorzi ordinari di cui all'art. 45, c.2, lett. e) del Codice e per i soggetti di cui all'art. 45, c.2, lett. g) del Codice **di tipo misto**, consistenti in raggruppamenti di tipo verticale, nel quale l'esecuzione della categoria prevalente e/o della/e categoria/e scorporabile/i risulta/no assunta/e da sub-associazioni di tipo orizzontale, valgono le regole suesposte per ciascun tipo di raggruppamento. Si precisa tuttavia che la categoria prevalente dovrà essere eseguita o dalla sola mandataria o, in alternativa, dalla mandataria in raggruppamento di tipo orizzontale, secondo le percentuali di partecipazione sopra indicate, e che l'importo della categoria scorporabile può essere coperto o da una sola mandante o da più di una mandante a condizione che almeno una di esse sia qualificata per almeno il 40 per cento dell'importo e le altre per il 10 per cento, fermo restando la copertura dell'intero importo della categoria scorporabile.

NB:

Le imprese partecipanti a **Raggruppamenti Temporanei di concorrenti, Consorzi ordinari di concorrenti e Geie di cui all'art. 45, c.2, lett. d), e), g)**, nonché le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, c.2, lett. f) del D.Lgs. n. 50/2016, devono, a pena di esclusione, indicare in sede di domanda di partecipazione alla gara le rispettive categorie e percentuali di lavori che intendono eseguire.

Imprese Cooptate di cui all'art. 92 del DPR n.207/2010 e s.m.i.

Ai sensi di quanto previsto dal comma 5 – art. 92 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti previsti per la partecipazione alla presente gara d'appalto possono raggruppare altre imprese (**imprese cooptate**) qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti dal presente Disciplinare di Gara, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20% dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

CAPO 3 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA "Busta A – Documentazione Amministrativa"

(Documentazione da introdurre nella "Busta A – Documentazione Amministrativa")

3.1. Documentazione amministrativa preliminare

Per Documentazione amministrativa preliminare si intendono le dichiarazioni e i documenti di cui ai seguenti articoli da 3.1.1 a 3.1.5, diversi dall'Offerta Economica di cui al Capo 4.

Tutti gli operatori economici che sottoscrivono le dichiarazioni previste dagli atti di gara devono allegare il proprio «**PASSOE**», ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera b), della deliberazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (ora ANAC) n. 111 del 20 dicembre 2012 e successive modificazioni, rilasciato dalla stessa Autorità nell'ambito del sistema AVCPASS, per l'accesso alla Banca dati di cui all'articolo 213, comma 8 del decreto legislativo n. 50 / 2016.

3.1.1. Garanzia provvisoria

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 93 del D.Lgs. n.50/2016 l'offerta deve essere corredata da una **garanzia fideiussoria** di natura accessoria, denominata "garanzia provvisoria" di **€ 11.194,12** (euro Undicimilacentonovantaquattro/12) pari al **2%** dell'importo totale a base di gara (**€ 559.706,02**) indicato all'art. 2.1 del presente Disciplinare di gara.

a) La cauzione provvisoria deve essere costituita, a scelta dell'offerente, da:

a.1) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

a.2) in contanti, con versamento presso la Sezione di Tesoreria Provinciale o presso le aziende autorizzate a titolo di pegno a favore della stazione appaltante.

a.3) da fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività ovvero rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della polizza fideiussoria, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet della Banca d'Italia:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

e al seguente sito internet dell'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS):

http://www.ivass.it/ivass/impresa_jsp/HomePage.jsp

La garanzia dovrà recare la clausola di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, dell'immediata operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante e con validità non inferiore a 180 giorni dal termine di scadenza per la presentazione dell'offerta; tali condizioni si intendono soddisfatte se la cauzione è prestata con la scheda tecnica di cui al modello 1.1, approvato con d.m. n. 123 del 2004 a condizione che sia riportata la clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituito la fideiussione deve essere intestata a tutti i soggetti che intendono raggrupparsi o consorziarsi; gli eventuali operatori economici cooptati possono essere omessi dall'intestazione;

- b) la garanzia dovrà riportare l'impegno di un fideiussore, ai sensi dell'articolo 93, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto (cauzione definitiva) di cui all'articolo 103 del decreto legislativo n. 50 del 2016, se l'offerente risulta aggiudicatario; tale impegno:
 - b.1) si intende assolto se la cauzione è prestata in una delle forme di cui alla precedente lettera a), punto sub. a.2), mediante la scheda tecnica di cui allo schema di polizza tipo 1.1, approvato con d.m. n. 123 del 2004 o riportato espressamente all'interno della fideiussione o in appendice o allegato alla stessa;
 - b.2) in ogni altro caso deve essere prodotto e sottoscritto mediante atto autonomo del fideiussore;
- c) L'importo della garanzia provvisoria e della cauzione definitiva è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, nonché in tutte le altre ipotesi indicate dall'art.93, co.7, del Codice, per le percentuali ivi indicate.
Per fruire delle suddette riduzioni, gli operatori economici concorrenti dovranno indicare in sede di offerta il possesso dei relativi requisiti, allegando inoltre alla cauzione copia del documento di certificazione o idonea autocertificazione).
 - c.2) in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la riduzione è ammessa solo se la condizione ricorre per tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati;
- d) la fideiussione, nonché l'impegno di cui alla lettera b) se assunto con atto separato, deve essere presentata in formato cartaceo in originale con sottoscrizione olografa del soggetto competente per conto dell'istituto garante recante l'indicazione della relativa carica o dei poteri.
- e) il beneficiario della cauzione provvisoria, che deve essere chiaramente indicato anche sulla fideiussione di cui alla lettera d), è la Stazione appaltante in intestazione.

In caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà:

- 1) essere prodotta in originale, o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 445/2000, con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare, su richiesta della Stazione Appaltante, la garanzia nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;
- 3) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 4) in caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, dovrà riguardare ai sensi dell'art.93, co.1, ultimo periodo del Codice, tutte le imprese del raggruppamento temporaneo;
- 5) qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente

intestate a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio, il GEIE;

6) prevedere espressamente:

- a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
- b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
- c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;
- d. la dichiarazione contenente l'impegno del fideiussore verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del Codice in favore della Stazione Appaltante valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità di cui all'art. 102, comma 2, del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificato (in alternativa, si potrà produrre analogo impegno di un fideiussore diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria).

Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata automaticamente nei confronti dell'aggiudicatario, al momento della stipula del contratto, mentre ai sensi dell'art. 93, comma 9, del Codice, verrà svincolata, nei confronti degli altri concorrenti, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dal medesimo articolo.

Si precisa che:

- a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, del Codice o aggregazioni di imprese di rete, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario e/o l'aggregazione di imprese di rete siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;
- c. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 2, del Codice e di aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio/ aggregazione di imprese di rete.
- d. **Si evidenzia che il co. 7 del soprarichiamato art. 93 (al quale si rinvia) prevede la possibilità di applicazione di più decurtazioni percentuali dell'importo della garanzia provvisoria qualora il concorrente sia in possesso delle certificazioni di qualità e ambientali, così come specificato dal medesimo articolo.** Per fruire di tali benefici il concorrente dovrà presentare originale o copia conforme all'originale dei certificati, delle attestazioni o di ogni ulteriore documento atto a comprovare il possesso dei requisiti dai quali discende il diritto alle decurtazioni.

Per godere delle suddette decurtazioni in caso di ATI o consorzi ordinari, ogni impresa facente parte del raggruppamento/consorzio dovrà essere in possesso dei requisiti dai quali discende il diritto alle medesime; ai non aggiudicatari la somma verrà restituita, dietro richiesta, dopo l'aggiudicazione definitiva da parte del Comune ed al concorrente aggiudicatario all'atto della stipula del contratto;

3.1.2. Contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (art. 1, comma 67, legge n. 266 del 2005):

- a) attestazione di avvenuto pagamento del contributo di **euro 70,00 (centoquaranta/00)** a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ex AVCP), previa iscrizione on-line al "Servizio di riscossione" al portale <http://contributi.avcp.it>; l'utente iscritto per conto dell'offerente deve collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice identificativo della procedura di riferimento

CIG: 7419209CFO

- b) il sistema consente le seguenti modalità di pagamento del contributo:
- on line, mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento è necessario collegarsi al "Servizio di riscossione" e seguire le istruzioni a video oppure il relativo manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione l'offerente ottiene la ricevuta da stampare e unire alla documentazione; la ricevuta può inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei "Pagamenti effettuati" disponibile on line sul "Servizio di Riscossione";
 - in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal "Servizio di riscossione", presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All'indirizzo <http://www.lottomaticaservizi.it> è disponibile la funzione "Cerca il punto vendita più vicino a te"; lo scontrino rilasciato dal punto vendita è allegato alla documentazione;
- c) limitatamente agli operatori economici esteri: è possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale SEPA, sul conto corrente bancario n. 4806788, presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 0 01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ex AVCP); la causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG di cui alla lettera a).

La mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice, previo pagamento alla Stazione Appaltante della sanzione pecuniaria di cui al punto 6.2.4, **a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.** In caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà all'esclusione.

3.1.3. Dichiarazioni e altra documentazione obbligatorie:

- a) domanda di ammissione alla gara e schema di dichiarazione utilizzando lo schema di modello A);
- b) dichiarazione e **attestazione di avvenuto sopralluogo** e presa visione degli atti come segue:
- a.1) **dichiarazione** di avere, direttamente o con delega a personale dipendente, esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico estimativo, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto, attestando altresì di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
 - a.2) **attestazione della Stazione appaltante** di avvenuto sopralluogo assistito in sito, con le modalità di cui all'articolo 9.2.2 in aggiunta alla dichiarazione di cui al precedente punto sub. a.1); l'assenza di tale attestazione non è causa di esclusione se il sopralluogo assistito è accertato d'ufficio e risulta agli atti della Stazione appaltante; il mancato sopralluogo è

causa di esclusione

- c) dichiarazione, resa utilizzando l'Allegato A ai sensi dell'articolo 76, comma 6, del decreto legislativo n. 50 /2016, con la quale si rende noto, a titolo collaborativo e acceleratorio e la cui assenza non è causa di esclusione:
 - b.1) il domicilio eletto per le comunicazioni;
 - b.2) l'indirizzo di posta elettronica certificata;
- c) **ai fini della acquisizione del DURC**, il numero di codice fiscale dell'operatore economico e, in presenza di lavoratori autonomi artigiani, il numero di codice fiscale di questi ultimi, resa utilizzando l' Allegato A.

3.1.4. Altre dichiarazioni e documentazione eventuali (se ricorrono le condizioni):

- a) **limitatamente agli operatori economici la cui documentazione o l'offerta è sottoscritta da un procuratore o institore**: scrittura privata autenticata o atto pubblico di conferimento della procura speciale o della preposizione institoria o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera u), del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante la sussistenza e i poteri conferiti con la procura speciale o con la preposizione institoria, con gli estremi dell'atto di conferimento ai sensi degli articoli 1393 e 2206 del codice civile;
- b) **limitatamente agli offerenti che ricorrono al subappalto**: dichiarazione, ai sensi dell'articolo 105 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con la quale l'offerente indica i lavori che intende subappaltare nonché l'indicazione obbligatoria della terna dei subappaltatori così come previsto dall'art. 105 comma 6 del d.lgs. 50/2016 . **limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari**, ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo n. 50del 2016 e dell'articolo 92 del d.P.R. n. 207 del 2010:
 - c.1) se già formalmente costituiti: copia di copia autentica dell'atto di mandato collettivo speciale, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo; in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti;
 - c.2) se non ancora costituiti: dichiarazione di impegno alla costituzione mediante conferimento di mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, ai sensi 48 comma 8 del decreto legislativo n. 50del 2016 tale impegno alla costituzione può essere omesso se è presentato sul foglio dell'offerta o unitamente a questa, ai sensi del Capo 4, lettera f), punto sub. f.2);
 - c.3) per ciascun operatore economico raggruppato o consorziato o che intende raggrupparsi o consorziarsi: dichiarazioni relative alla situazione personale (possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione) e al possesso dei requisiti di qualificazione di ordine speciale di cui ai successivi articoli da 3.2.1 a 3.2.3, presentate e sottoscritte distintamente da ciascun operatore economico in relazione a quanto di propria pertinenza;
 - c.4) ai sensi dell'articolo 92, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, indicazione dei lavori o delle parti di lavoro di ciascun operatore economico raggruppato o consorziato;
in raggruppamento o consorzio, è in possesso dei requisiti sufficienti per l'assunzione integrale dei lavori senza il concorso dell'operatore economico cooptato, ai sensi dell'articolo 92, comma 5, del d.P.R. n. 207 del 2010, devono:
 - possedere i requisiti di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e presentare le dichiarazioni di cui all'articolo 3.2.1;
 - possedere almeno una parte dei requisiti di cui all'articolo 3.2.3, anche con riferimento a categorie di lavorazioni diverse da quelle previste all'articolo 2.2.1, comunque in misura almeno pari all'entità dei lavori ad esse affidate, e presentare le relative dichiarazioni;
 - dichiarare i lavori o la parte di lavori che intendono eseguire, fermo restando che questi non

possono essere di importo superiore al 20% (venti per cento) del totale dei lavori in appalto, complessivamente per tutte le imprese cooptate se più di una;

- c.6) ai sensi dell'articolo 45, comma 1,2 del decreto legislativo n. 50 del 2016, la medesima disciplina si applica, in quanto compatibile, agli operatori economici che hanno stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo n. 240 del 1991;
- d) **limitatamente alle Reti di imprese e Contratti di rete**, in attuazione dell'articolo 13, comma 2, lettera b), della legge n. 180 del 2011, le reti di imprese di cui all'articolo 3, commi da 4-ter a 4-quinquies, del decreto legge n. 5 del 2009, introdotti dalla legge di conversione n. 33 del 2009, come modificato dall'articolo 42, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge n. 78 del 2010, introdotti dalla legge di conversione n. 122 del 2010, devono dichiarare:
- d.1) gli estremi dell'atto pubblico o della scrittura privata con i quali è stato stipulato il Contratto di rete, nonché i contenuti del contratto di rete che rendono compatibile le pattuizioni contrattuali con la partecipazione all'appalto;
- d.2) le generalità complete dell'Organo Comune di cui alla lettera e) del citato articolo 3, comma 4-ter, qualora previsto dal Contratto di rete e, per questo, il possesso dei requisiti di ordine generale e l'assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 3.2.1;
- d.3) le generalità complete delle imprese aderenti al Contratto di rete, distinguendo tra quelle che:
- sono individuate quali esecutrici dei lavori;
 - mettono in comune i requisiti di ordine speciale di cui all'articolo 3.2.3, se diverse dalle imprese esecutrici;
- d.4) la situazione personale (possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione) di cui all'articolo 3.2.1, nonché il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui all'articolo 3.2.3, per tutte le imprese di cui al precedente punto sub. d.3);
- d.5) ai sensi dell'articolo 48, comma 14, del decreto legislativo n. 50 del 2016, per quanto non diversamente disposto, alle reti di imprese si applicano le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei di operatori economici, in quanto compatibili;
- e) **limitatamente ai consorzi stabili, nonché ai consorzi di cooperative o di imprese artigiane**:
- e.1) ai sensi rispettivamente dell'articolo 36, comma 5, primo periodo, e dell'articolo 48, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, devono indicare se intendano eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile o se ricorrano ad uno o più operatori economici consorziati e, in quest'ultimo caso, devono indicare il consorziato o i consorziati esecutori per i quali il consorzio concorre alla gara;
- e.2) il consorziato o i consorziati indicati quali esecutori per i quali il consorzio concorre ai sensi del precedente punto sub. e.1) devono possedere i requisiti di cui all'articolo 48, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e presentare le dichiarazioni di cui all'articolo 3.2.1;
- f) **limitatamente agli offerenti che ricorrono all'avvalimento**: ai sensi e per gli effetti dell'articolo 89 del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'offerente può avvalersi, per determinati requisiti di ordine speciale, dei requisiti posseduti da altro operatore economico (denominato impresa "ausiliaria"), alle seguenti condizioni:
- f.1) l'avvalimento è ammesso per i requisiti di cui all'articolo 3.2.3, lettera a);
- f.2) l'avvalimento è ammesso in relazione al requisito del possesso del sistema di qualità ISO 9001 solo se unitamente e indissolubilmente connesso all'avvalimento della pertinente attestazione SOA dell'operatore economico ausiliario che riporti tale requisito e a condizione che lo stesso ausiliario dichiari di mettere a disposizione le risorse e le condizioni che hanno consentito il conseguimento della certificazione del sistema di qualità;

- f.3) alla documentazione amministrativa deve essere allegata una dichiarazione dell'offerente attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, di cui è carente, con indicazione dei requisiti stessi e l'individuazione dell'impresa ausiliaria;
- f.4) alla documentazione amministrativa deve essere inoltre allegata una dichiarazione dell'impresa ausiliaria con la quale quest'ultima:
- attesta il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016, secondo le modalità di cui all'articolo 3.2.1;
 - si obbliga verso l'offerente e verso la Stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto i requisiti e le risorse necessarie di cui l'offerente è carente e di cui si avvale l'offerente medesimo, attestandone il possesso in proprio con le modalità previste per lo stesso offerente;
 - attesta che non partecipa alla gara in proprio, né partecipa in raggruppamento temporaneo o in consorzio diverso da quello di cui essa faccia eventualmente parte in quanto offerente oltre che ausiliaria;
 - attesta di non aver assunto il ruolo di ausiliaria di più operatori economici che partecipano separatamente alla medesima gara in concorrenza tra di loro;
- f.5) alla documentazione amministrativa deve essere altresì allegata copia di copia autentica del contratto con il quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell'offerente a fornire a quest'ultimo i requisiti e a mettere a disposizione dello stesso le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto; il contratto deve avere i contenuti minimi di cui all'articolo 1325 del codice civile e all'articolo 88 del d.P.R. n. 207 del 2010, deve indicare i requisiti e le risorse messe a disposizione; nel caso di avvalimento nei confronti di un operatore economico che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto può essere presentata una dichiarazione attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo tra l'offerente e l'impresa ausiliaria.
- f.6) non è ammesso, ai sensi dell'art. 89, comma 11 del D.Lgs. 50/2016, l'avvalimento qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere rientranti nelle categorie superspecialistiche (SIOS), qualora il relativo valore superi il 10% dell'importo totale dei lavori messi a gara.

3.1.5. Dichiarazioni e documentazione eventuali (se ricorrono le condizioni):

- a) **limitatamente agli operatori economici la cui documentazione o l'offerta è sottoscritta da un procuratore o istitutore:** scrittura privata autenticata o atto pubblico di conferimento della procura speciale o della preposizione institoria o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera u), del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante la sussistenza e i poteri conferiti con la procura speciale o con la preposizione institoria, con gli estremi dell'atto di conferimento ai sensi degli articoli 1393 e 2206 del codice civile;
- b) **limitatamente agli offerenti che ricorrono al subappalto:** dichiarazione, ai sensi dell'articolo 105 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con la quale l'offerente indica i lavori che intende subappaltare e, se del caso, in quale quota, nonché l'indicazione obbligatoria della terna dei subappaltatori così come previsto dall'art. 105 comma 6 del d.lgs. 50/2016 ;
inoltre deve obbligatoriamente dichiarare in caso di categorie scorporabili :
- di impegnarsi a subappaltare, i lavori della/e categoria/e scorporabile/i OGx, di cui all'articolo 105, comma 20, del decreto legislativo n.50 del 2006;
- c) **limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari,** ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e dell'articolo 92 del d.P.R. n. 207 del 2010:
- c.1) se già formalmente costituiti: copia autentica dell'atto di mandato collettivo speciale, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo; in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato

- stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti;
- c.2) se non ancora costituiti: dichiarazione di impegno alla costituzione mediante conferimento di mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, ai sensi dell'articolo 48, commi 12 e 13, del decreto legislativo n. 50 del 2016; tale impegno alla costituzione può essere omesso se è presentato sul foglio dell'offerta o unitamente a questa, ai sensi dell'articolo 4.2.1, lettera f), punto sub. f.2);
- c.3) per ciascun operatore economico raggruppato o consorziato o che intende raggrupparsi o consorziarsi: dichiarazioni relative alla situazione personale (possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione) e al possesso dei requisiti di qualificazione di ordine speciale di cui ai successivi articoli 3.2.1 e 3.2.3, presentate e sottoscritte distintamente da ciascun operatore economico in relazione a quanto di propria pertinenza;
- c.4) ai sensi dell'articolo 92, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, indicazione delle quote di partecipazione di ciascun operatore economico raggruppato o consorziato;
- c.5) limitatamente alle imprese cooptate: ammesse esclusivamente se l'offerente, singolo o costituito in raggruppamento o consorzio, è in possesso dei requisiti sufficienti per l'assunzione integrale dei lavori senza il concorso dell'operatore economico cooptato, ai sensi dell'articolo 92, comma 5, del d.P.R. n. 207 del 2010, devono:
- possedere e dichiarare i requisiti di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e presentare le dichiarazioni di cui all'articolo 3.2.1;
 - possedere e dichiarare almeno una parte dei requisiti di cui all'articolo 3.2.3, anche con riferimento a categorie di lavorazioni diverse da quelle previste dal bando di gara, comunque in misura almeno pari all'entità dei lavori ad esse affidate, e presentare le relative dichiarazioni;
 - dichiarare i lavori o la parte di lavori che intendono eseguire, fermo restando che questi non possono essere di importo superiore al 20% (venti per cento) del totale dei lavori in appalto, complessivamente per tutte le imprese cooptate se più di una;
- c.6) ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, la medesima disciplina si applica, in quanto compatibile, agli operatori economici che hanno stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo n. 240 del 1991;
- d) **limitatamente alle Reti di imprese e Contratti di rete**, in attuazione dell'articolo 13, comma 2, lettera b), della legge n. 180 del 2011, le reti di imprese di cui all'articolo 3, commi da 4-ter a 4-quinquies, del decreto legge n. 5 del 2009, introdotti dalla legge di conversione n. 33 del 2009, come modificato dall'articolo 42, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge n. 78 del 2010, introdotti dalla legge di conversione n. 122 del 2010, devono dichiarare:
- d.1) gli estremi dell'atto pubblico o della scrittura privata con i quali è stato stipulato il Contratto di rete, nonché i contenuti del contratto di rete che rendono compatibile le pattuizioni contrattuali con la partecipazione all'appalto;
- d.2) le generalità complete dell'Organo Comune di cui alla lettera e) del citato articolo 3, comma 4-ter, qualora previsto dal Contratto di rete e, per questo, il possesso dei requisiti di ordine generale e l'assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 3.2.1;
- d.3) le generalità complete delle imprese aderenti al Contratto di rete, distinguendo tra quelle che:
- sono individuate quali esecutrici dei lavori;
 - mettono in comune i requisiti di ordine speciale di cui all'articolo 3.2.3, se diverse dalle imprese esecutrici;
- d.4) la situazione personale (possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione) di cui all'articolo 3.2.1, nonché il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui all'articolo 3.2.3, per tutte le imprese di cui al precedente punto sub. d.3);
- d.5) ai sensi dell'articolo 45, comma 14, del decreto legislativo n. 50 del 2016, per quanto non diversamente disposto, alle reti di imprese si applicano le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei di operatori economici, in quanto compatibili;
- e) **limitatamente ai consorzi stabili, nonché ai consorzi di cooperative o di imprese artigiane:**

- e.1) ai sensi rispettivamente dell'articolo 105, comma 20, e dell'articolo 48, comma 7,, del decreto legislativo n. 50 del 2016, devono indicare se intendano eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile o se ricorrano ad uno o più operatori economici consorziati e, in quest'ultimo caso, devono indicare il consorzio o i consorziati esecutori per i quali il consorzio concorre alla gara;
- e.2) il consorzio o i consorziati indicati quali esecutori per i quali il consorzio concorre ai sensi del precedente punto sub. e.1) devono possedere i requisiti di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n.50 del 2016 e presentare le dichiarazioni di cui all'articolo 3.2.1;
- f) **limitatamente agli offerenti che ricorrono all'avvalimento:** ai sensi e per gli effetti dell'articolo 89 del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'offerente può avvalersi, per determinati requisiti di ordine speciale, dei requisiti posseduti da altro operatore economico (denominato impresa "ausiliaria"), alle seguenti condizioni:
- f.1) l'avvalimento è ammesso per i requisiti di cui all'articolo 3.2.3, lettera a);
l'avvalimento non può essere frazionato tra più operatori economici ausiliari in misura inferiore al 10% (dieci per cento);
- f.2) l'avvalimento è ammesso in relazione al requisito del possesso del sistema di qualità ISO 9001:2008 solo se unitamente e indissolubilmente connesso all'avvalimento della pertinente attestazione SOA dell'operatore economico ausiliario che riporti tale requisito e a condizione che lo stesso ausiliario dichiari di mettere a disposizione le risorse e le condizioni che hanno consentito il conseguimento della certificazione del sistema di qualità;
- f.3) alla documentazione amministrativa deve essere allegata una dichiarazione dell'offerente attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, di cui è carente, con indicazione dei requisiti stessi e l'individuazione dell'impresa ausiliaria;
- f.4) alla documentazione amministrativa deve essere inoltre allegata una dichiarazione dell'impresa ausiliaria con la quale quest'ultima:
- attesta il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016, secondo le modalità di cui all'articolo 3.2.1;
 - si obbliga verso l'offerente e verso la Stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto i requisiti e le risorse necessarie di cui l'offerente è carente e di cui si avvale l'offerente medesimo, attestandone il possesso in proprio con le modalità previste per lo stesso offerente;
 - attesta che non partecipa alla gara in proprio, né partecipa in raggruppamento temporaneo o in consorzio diverso da quello di cui essa faccia eventualmente parte in quanto offerente oltre che ausiliaria;
 - attesta di non aver assunto il ruolo di ausiliaria di più operatori economici che partecipano separatamente alla medesima gara in concorrenza tra di loro;
- f.5) alla documentazione amministrativa deve essere altresì allegato, in originale o copia autentica, il contratto con il quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell'offerente a fornire a quest'ultimo i requisiti e a mettere a disposizione dello stesso le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto; il contratto deve avere i contenuti minimi di cui all'articolo 1325 del codice civile e all'articolo 88 del d.P.R. n. 207 del 2010, deve indicare i requisiti e le risorse messe a disposizione; nel caso di avvalimento nei confronti di un operatore economico che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto può essere presentata una dichiarazione attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo tra l'offerente e l'impresa ausiliaria.
- f.6) non è ammesso, ai sensi dell'art. 89, comma 11 del D.Lgs. 50/2016, l'avvalimento qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere rientranti nelle categorie superspecialistiche (SIOS), qualora il relativo valore superi il 10% dell'importo totale dei lavori messi a gara.

3.1.6 il documento "PASSOE" rilasciato dal servizio AVCPASS, di cui all'art.2, co.3.2, *Delibera AVCP n.111 del 20/12/2012*, aggiornata con deliberazione ANAC nr. 157 del 17.02.2016, comprovante la registrazione al servizio (**accedendo all'apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute**) e che attesta che la verifica dei requisiti per

l'operatore economico può avvenire tramite AVCPASS. Nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento, dovrà essere presentato anche il PASSOE relativo all'impresa ausiliaria;

3.2. Documentazione relativa ai requisiti di partecipazione

3.2.1. Situazione personale dell'operatore economico

(articoli 45 comma 1, 2: 80 e 83 comma 1 lett. a) e 3 del d.lgs. n. 50 del 2016

Una o più dichiarazioni, redatte ai sensi dell'articolo 9.1, attestanti le seguenti condizioni:

- 1) **requisiti di idoneità professionale** di cui all'articolo 83 del decreto legislativo n. 50 del 2016, costituiti dall'iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura; la dichiarazione deve essere completa dei numeri identificativi e della località di iscrizione, nonché delle generalità di tutte le seguenti persone fisiche:
 - il titolare in caso di impresa individuale;
 - tutti i soci in caso di società in nome collettivo;
 - tutti i soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice;
 - tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, in caso di altro tipo di società o consorzio;
 - **limitatamente alle società di capitali con meno di quattro soci (persone fisiche)**: il socio unico, il socio con partecipazione almeno del 50% (cinquanta per cento) per le società con due o tre soci, ambedue i soci in caso di società con due soli soci con partecipazione paritaria al 50% (cinquanta per cento);
 - il procuratore o l'istitutore, munito di potere di rappresentanza idoneo in relazione alla gara, se questi è il soggetto che ha sottoscritto una o più istanze, ai sensi dell'articolo 3.1.4, lettera a);
- 2) **requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione** di cui all'articolo 80, del decreto legislativo n. 50 del 2016, alle condizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 2 della stessa norma, dichiarati mediante la documentazione da produrre a comprova dei requisiti utilizzando: schema di dichiarazione allegato a), schema di dichiarazione allegato b), dichiarazione conforme al documento di gara unico europeo.

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE A COMPROVA DEI REQUISITI:

Allegato A - Domanda di ammissione alla gara e schema di dichiarazione;

Allegato B - Dichiarazione a corredo dell'offerta;

Allegato C - Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari;

Allegato D - DGUE;

Precisazioni e indicazioni in merito alla compilazione delle dichiarazioni:

AUTOCERTIFICAZIONE (Allegato D) in carta libera da rendersi, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., tramite la compilazione dell' **Allegato D "DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO" (DGUE)**, come da schema allegato alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 18 luglio 2016 n. 3 (pubblicata sulla G.U. n. 174 del 27 luglio) recante *"Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara unico Europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione Europea del 5 gennaio 2016"*.

Il *"Documento di gara unico europeo"* consiste in una dichiarazione formale da parte dell'operatore economico di non trovarsi in una delle situazioni causa di esclusione e di soddisfare i criteri di selezione previsti dal presente Disciplinare di gara.

Indicazioni per la compilazione del "Documento di Gara Unico Europeo"

- **L'operatore economico che partecipa per proprio conto** deve produrre un solo **"Documento di gara unico europeo (DGUE)" (Allegato D)** – compilando le seguenti parti:

- **Parte II – Sezione A** “Informazioni sull’operatore economico” - (riquadri: Dati identificativi, Informazioni generali, Forma della partecipazione) – **Sezione B** “Informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico”; **Sezione C** “Informazioni sull’affidamento sulle capacità di altri soggetti” solo in caso di ricorso all’avvalimento ex art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016; **Sezione D** “Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l’operatore economico non fa affidamento” solo in caso di ricorso al subappalto ex art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016;
- **Parte III – Tutte le sezioni;**
- **Parte IV – “Criteri di selezione”:**
 - **Sezione A “Idoneità”:**
 - **Punto 1** - precisare l’iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.; se cooperative, precisare l’iscrizione nell’apposito Albo;
 - **Sezione D “Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale”** - precisare la certificazione del sistema di qualità posseduta ai fini della riduzione della garanzia provvisoria;
- **Parte VI – “Dichiarazioni finali”**

➤ **In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti o GEIE** di cui all’art. 45, c.2, lett. d), e), g) del D.Lgs. n. 50/2016 il **“Documento di gara unico europeo (DGUE)” (Allegato D)** deve essere presentato e sottoscritto, a pena di esclusione, da ciascuna impresa che costituisce o costituirà il raggruppamento o consorzio.

Nello specifico la mandataria dovrà compilare le seguenti parti del documento:

- **Parte II – Sezione A** “Informazioni sull’operatore economico” - (riquadri: Dati identificativi, Informazioni generali, Forma della partecipazione) – **Sezione B** “Informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico”; **Sezione C** “Informazioni sull’affidamento sulle capacità di altri soggetti” solo in caso di ricorso all’avvalimento ex art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016; **Sezione D** “Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l’operatore economico non fa affidamento” solo in caso di ricorso al subappalto ex art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016;
- **Parte III – Tutte le sezioni;**
- **Parte IV – “Criteri di selezione”:**
 - **Sezione A “Idoneità”:**
 - **Punto 1** - precisare l’iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.; se cooperative, precisare l’iscrizione nell’apposito Albo;
 - **Sezione D “Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale”** - precisare la certificazione del sistema di qualità posseduta ai fini della riduzione della garanzia provvisoria;
- **Parte VI – “Dichiarazioni finali”**

La/e mandante/i dovrà/dovranno compilare le seguenti parti del documento:

- **Parte II – Sezione A** “Informazioni sull’operatore economico” - (riquadri: Dati identificativi, Informazioni generali, Forma della partecipazione) – **Sezione B** “Informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico”; **Sezione C** “Informazioni sull’affidamento sulle capacità di altri soggetti” solo in caso di ricorso all’avvalimento ex art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016;
- **Parte III – Tutte le sezioni;**
- **Parte IV – “Criteri di selezione”:**
 - **Sezione A “Idoneità”:**
 - **Punto 1** - precisare l’iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.; se cooperative, precisare l’iscrizione nell’apposito Albo;

- **Sezione D** "Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale" - precisare la certificazione del sistema di qualità posseduta ai fini della riduzione della garanzia provvisoria;
- **Parte VI – "Dichiarazioni finali"**

➤ In caso di **consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzio tra imprese artigiane** di cui all'art.45, c.2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, nonché in caso di **consorzio stabile** di cui all'art. 45, c.2 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 il "**Documento di gara unico europeo (DGUE)**" (**Allegato D**) deve essere presentato e sottoscritto, a pena di esclusione, anche da parte delle imprese consorziate per le quali il consorzio dichiara di partecipare:

Nello specifico il **Consorzio** dovrà compilare le seguenti parti del documento:

- **Parte II - Sezione A** "Informazioni sull'operatore economico" - (riquadri: Dati identificativi, Informazioni generali, Forma della partecipazione) – **Sezione B** "Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico"; **Sezione C** "Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti" solo in caso di ricorso all'avvalimento ex art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016; **Sezione D** "Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l'operatore economico non fa affidamento" solo in caso di ricorso al subappalto ex art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016;
- **Parte III – Tutte le sezioni;**
- **Parte IV – "Criteri di selezione":**
 - **Sezione A "Idoneità":**
 - **Punto 1** - precisare l'iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.; se cooperative, precisare l'iscrizione nell'apposito Albo;
 - **Sezione D** "Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale" - precisare la certificazione del sistema di qualità posseduta ai fini della riduzione della garanzia provvisoria;
- **Parte VI – "Dichiarazioni finali"**

La/e impresa/e consorziata/e per la/e quale/i il consorzio dichiara di partecipare dovrà/dovranno compilare le seguenti parti del documento:

- **Parte II – Sezione A** "Informazioni sull'operatore economico" - (riquadri: Dati identificativi, Informazioni generali, Forma della partecipazione) – **Sezione B** "Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico";
- **Parte III – Tutte le sezioni;**
- **Parte IV – "Criteri di selezione":**
 - **Sezione A "Idoneità":**
 - **Punto 1** - precisare l'iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.; se cooperative, precisare l'iscrizione nell'apposito Albo;
 - **Sezione D** "Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale" - precisare la certificazione del sistema di qualità posseduta ai fini della riduzione della garanzia provvisoria;
- **Parte VI – "Dichiarazioni finali"**

➤ Il "**Documento di gara unico europeo (DGUE)**" (**Allegato D**) deve essere presentato e sottoscritto, a pena di esclusione, anche dalla/e eventuale/i **impresa/e cooptata/e**, nonché dall'**impresa ausiliaria** in caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento: per le Parti da compilare da parte dell'eventuale/i **impresa/e cooptata/e** si veda quanto sopra riportato in relazione alla impresa mandante in caso di partecipazione in raggruppamento; per le Parti da compilare da parte dell'eventuale **impresa ausiliaria** si veda quanto riportato al precedente **paragrafo 7)** del presente Disciplinare di gara.

Per le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) del D.Lgs. n. 50/2016, si rimanda a quanto indicato al precedente paragrafo 4.3) del presente Disciplinare di Gara.

Il “Documento di gara unico europeo (DGUE)” (*Allegato D*)” deve essere reso e sottoscritto dal legale rappresentante dell’operatore economico dichiarante, o da altra persona dotata di poteri di firma, e ad esso va allegata, a pena di esclusione, la fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore. In alternativa è comunque ammessa la sottoscrizione autenticata ai sensi di legge.

La dichiarazione di cui all’Allegato A deve essere resa e sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore economico dichiarante, o da altra persona dotata di poteri di firma, e ad esso va allegata, a pena di esclusione, la fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore. In alternativa è comunque ammessa la sottoscrizione autenticata ai sensi di legge.

La dichiarazione di cui all’Allegato B dovrà essere resa dai soggetti previsti dall’articolo 80 comma 3 del D.lgs 50/2016. Per le società di capitali con meno di 4 Soci, sono considerati di maggioranza tutti i soci che posseggono almeno il 50% delle quote.

La dichiarazione di cui all’Allegato C – Tracciabilità Flussi Finanziari, deve essere resa e sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore economico dichiarante, o da altra persona dotata di poteri di firma, e ad esso va allegata, a pena di esclusione, la fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore. In alternativa è comunque ammessa la sottoscrizione autenticata ai sensi di legge.

3.2.2. Requisiti di ordine speciale: capacità economico-finanziaria

(articolo 83, comma 1 lett b) 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016)

Non è richiesto il possesso di requisiti di capacità economico-finanziaria oltre all’attestazione di cui all’articolo 3.2.3.

3.2.3. Requisiti di ordine speciale: capacità tecniche –professionali

Documentazione da produrre a comprova del requisito: attestazione di qualificazione, rilasciata da SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, per le Categorie e classifiche adeguate alle categorie e all’importo dei lavori da assumere, come indicato nel presente disciplinare.

3.2.4. Atto unilaterale d’obbligo.

L’ Operatore Economico – in caso di aggiudicazione - si obbliga a pagare alla Centrale di Committenza “Asmel Consortile S. c. a r.l.”, prima della stipula del contratto, il corrispettivo dei servizi di committenza e di tutte le attività di gara non escluse dal comma 2-bis dell’art.41 del D.lgs. n. 50/2016 dalla stessa fornite, una somma pari all’1% oltre IVA, dell’importo complessivo posto a base di gara, (559.706,12), pari a € 5.597,06 oltre IVA. Il suddetto importo è comprensivo anche del rimborso delle spese di pubblicazione obbligatoria, salvo capienza, di cui agli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016, stabilito a carico dell’aggiudicatario ai sensi del comma 2 dell’art. 5 del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016.

La presente obbligazione costituisce elemento essenziale dell’offerta. La stessa, a garanzia della validità dell’offerta, dovrà essere prodotta **all’interno del plico della Documentazione Amministrativa** utilizzando il modello “**Allegato E - Atto Unilaterale d’Obbligo**” e sottoscritta dal concorrente. Si evidenzia che l’obbligazione, essendo parte integrante dell’offerta economica, è da considerarsi elemento essenziale dell’offerta presentata e pertanto, in mancanza della stessa, l’offerta sarà considerata irregolare ai sensi dell’art. 59, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016.

L’operatore economico dovrà trasmettere, l’atto sottoscritto dal titolare/legale rappresentante dell’impresa con firma digitale, ad ogni effetto e conseguenza di legge, dalla posta elettronica certificata ad ASMEL Consortile S.c. a r.l. all’ indirizzo pec **audio@asmepec.it** e si obbliga, altresì, a trasmetterlo in copia, in uno alla certificazione dell’invio e della ricevuta di consegna del destinatario, allegata all’offerta che verrà presentata per la partecipazione alla gara.

3.3 Precisazioni in merito alla documentazione e dichiarazione da inserire nella “Busta A – Documentazione Amministrativa”:

Gli operatori economici dovranno compilare gli:

- "ALLEGATO A";
- "ALLEGATO B";
- "ALLEGATO C";
- "ALLEGATO D - DGUE";
- "ALLEGATO E – Atto Unilaterale di Obbligo";

NONCHE' QUALSIASI ALTRA DICHIARAZIONE NECESSARIA AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA E RICHIESTA NEL PRESENTE DISCIPLINARE.

4. OFFERTA ECONOMICA

4.1. Offerta Economica

(Da introdurre nella "Busta B – Offerta Economica")

In questa busta devono essere introdotti esclusivamente i documenti costituenti l'offerta come descritti agli articoli seguenti.

L'offerta di prezzo è formulata, utilizzando l'Allegato F, mediante dichiarazione di ribasso percentuale unico sugli importi soggetti a ribasso, assolta la competente imposta di bollo, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'offerente o da altro soggetto avente i medesimi poteri, con le seguenti precisazioni:

- a) dichiarazione di ribasso percentuale sugli importi soggetti a ribasso, ai sensi dell'articolo 95, comma 4 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- b) il ribasso è indicato obbligatoriamente in cifre ed in lettere; in caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale il ribasso percentuale indicato in lettere;
- c) il ribasso è indicato con non più di 3 (tre) cifre decimali dopo la virgola; eventuali cifre in più sono troncate senza arrotondamento;
- d) in calce all'offerta l'offerente deve dichiarare, a pena di inammissibilità, di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell'offerta, che, riferita all'esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile;
- e) il ribasso offerto relativo all'esecuzione dei lavori:
 - e.1) si applica ai prezzi delle lavorazioni e agli importi soggetti a ribasso;
 - e.2) è corredato obbligatoriamente dall'indicazione, ai sensi dell'art.95, comma 10 del decreto legislativo n. 50 del 2016, dei costi di sicurezza aziendali propri dell'offerente, quale componente interna dell'offerta sull'esecuzione dei lavori; tali costi sono quelli estranei e diversi dagli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza, predeterminati dalla Stazione appaltante non soggetti a ribasso;
 - e.3) è corredato obbligatoriamente dall'indicazione, ai sensi dell'art.95, comma 10 del decreto legislativo n. 50 del 2016, dell'incidenza percentuale dei propri costi del personale rispetto all'importo offerto depurato dagli oneri di sicurezza.
- f) **limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari non ancora costituiti:** ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo n. 50 del 2016:
 - f.1) la sottoscrizione deve essere effettuata da tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario; gli eventuali operatori economici cooptati non sono tenuti a sottoscrivere le offerte;
 - f.2) l'Offerta Economica deve contenere l'impegno di cui all'articolo 3.1.4, lettera c), punto sub. c.2), qualora non sia stato presentato unitamente alla documentazione.

PARTE SECONDA
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

5. CAPO 5 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avviene con il criterio dell'Offerta al **minor prezzo** ai sensi dell'articolo 95, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, determinato mediante ribasso sull'importo a base d'asta.

L'appalto sarà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta se ritenuta valida e adeguata.

Ai sensi dell'art. 97, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, si procederà all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata secondo quanto disposto dal comma 2 del medesimo art. 97 del D.Lgs. 50/2016.

La facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci. In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio.

Ai fini della determinazione della soglia di anomalia, il relativo calcolo è arrotondato alla terza cifra decimale. La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente basse ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016.

6. CAPO 6 - FASE DI GARA

6.1. Apertura della gara

6.1.1. Disciplina generale delle sedute:

- a) tutte le operazioni di gara si svolgono in **seduta pubblica**, ad eccezione, ferma restando la pubblicità dell'esito dei singoli procedimenti:
 - dell'eventuale procedimento di soccorso istruttorio;
 - dell'eventuale procedimento di verifica delle offerte anomale o anormalmente basse;
 - dell'eventuale procedimento di verifica dei requisiti;
- b) in deroga all'obbligo di pubblicità delle sedute di cui alla lettera a), il presidente del seggio di gara può chiedere ai presenti, diversi dai componenti dello stesso seggio di gara, di allontanarsi dalla sala se devono essere fatte valutazioni sulle condizioni di uno o più operatori economici in relazione:
 - alle cause di esclusione di cui all'articolo 80, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - a questioni interpretative per la cui soluzione il seggio di gara non debba essere influenzato dalla presenza del pubblico;
- c) le sedute possono essere sospese se i lavori non possono proseguire utilmente per l'elevato numero degli operatori economici o per cause di forza maggiore o per altre cause debitamente motivate e riportate a verbale;
- d) in tutti i casi di sospensione di una seduta pubblica, da qualunque causa determinata:
 - la ripresa dei lavori, se nota, è comunicata verbalmente ai presenti e, in ogni caso è comunicata agli offerenti mediante pubblicazione sul sito del Comune di Casalvecchio di Puglia – Sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti attivi almeno il giorno lavorativo antecedente la data fissata per la seduta, ovvero a mezzo di posta elettronica certificata;
 - se la ripresa dei lavori è prevista nella medesima giornata o nella giornata lavorativa immediatamente successiva, è sufficiente la comunicazione verbale ai presenti e la tempestiva pubblicazione sul sito web di cui al punto precedente.
 - la Stazione appaltante provvede ad archiviare in luogo protetto tutte le buste dell'**Offerta**

Economica nell'armadio la cui chiave è nella esclusiva disponibilità del soggetto che presiede il seggio di gara o di un altro soggetto della Stazione appaltante individuato a verbale.

6.1.2. Individuazione degli offerenti e delle offerte

L'apertura della prima seduta di gara è stabilita presso:

Ente	Comune di Casalvecchio di Puglia		Ufficio	Tecnico Comunale	
Indirizzo	Via Fabio Filzi		num.	66	
CAP	71030	Località	Casalvecchio di Puglia		Prov. FG
Alle ore: 10,00			del giorno: 07/05/2018		

oppure, in caso di impedimento, in altro luogo, altre data e ora, comunicati agli offerenti mediante pubblicazione sul sito del Comune di Casalvecchio di Puglia, nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti attivi con almeno 1 (uno) giorno lavorativo di anticipo, ovvero a mezzo di posta elettronica certificata, il presidente del seggio di gara provvede:

- a) a verificare la correttezza formale e il confezionamento dei plichi e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione; quindi provvede alla numerazione progressiva dei plichi, se non già disposta in precedenza, preferibilmente in ordine di arrivo;
- b) a verificare, dopo l'apertura dei plichi non esclusi, la correttezza formale e il confezionamento della **"Busta A – Documentazione Amministrativa"** e della **"Busta B – Offerta Economica"** di tutti i concorrenti ammessi, e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione; quindi provvede alla numerazione progressiva delle stesse buste interne in modo univoco con i relativi plichi;
- c) ad apporre all'esterno delle buste di cui alla lettera b) la propria firma, o a far apporre la firma di uno dei componenti del seggio di gara; quindi accantona le stesse buste sul banco degli incanti.

6.1.3. Esame delle condizioni di partecipazione

Il soggetto che presiede il seggio di gara provvede a verificare l'adeguatezza della documentazione amministrativa presentata ai sensi del Capo 3, in relazione ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dalla presente lettera di invito, ivi compresa la correttezza della garanzia provvisoria, delle dichiarazioni e della documentazione allegata, nonché a verificare:

- a) che gli operatori economici in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario, non abbiano presentato offerta in altra forma, singolarmente o in altri raggruppamenti o consorzi, pena l'esclusione di entrambi dalla gara, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- b) che i consorziati, per conto dei quali i consorzi stabili, oppure i consorzi di imprese cooperative o di imprese artigiane, hanno indicato di concorrere, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma, pena l'esclusione dalla gara sia del consorzio che del consorziato o dei consorziati indicati, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) che gli operatori economici ausiliari non abbiano presentato offerta autonomamente, non abbiano partecipato in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario con operatori economici titolari di offerte tra loro concorrenti e non si siano costituiti ausiliari per più operatori economici titolari di offerte tra loro concorrenti, pena l'esclusione anche dell'operatore economico offerente, ai sensi dell'articolo 89, comma 7, del decreto legislativo n.50 del 2016.

6.2. Cause di esclusione in fase di ammissione

6.2.1. Cause di esclusione in fase di esame preliminare:

Sono esclusi, senza che si proceda all'apertura delle relative offerte, gli offerenti il cui plico d'invio:

- a) è pervenuto dopo il termine perentorio di cui all'articolo 1.1, lettera a), indipendentemente dall'entità del ritardo e indipendentemente dalla data del timbro postale di spedizione, restando

- il recapito a rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico non sia giunto a destinazione in tempo utile;
- b) presenta modalità di chiusura e di confezionamento difformi da quanto prescritto dagli atti di gara e tali da non assicurarne l'integrità o da consentirne l'apertura senza lasciare manomissioni o segni apprezzabili;
 - c) non è integro o presenta strappi o altri segni palesi di manomissione tali da far ritenere che sia stato violato il principio di segretezza;
 - d) non reca all'esterno l'indicazione dell'oggetto della gara, salvo che in base ad altre indicazioni, quali la scadenza, sia accertato che il plico si riferisce alla gara in fase di svolgimento;
 - e) non reca all'esterno l'indicazione dell'offerente; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario è sufficiente l'indicazione dell'operatore economico designato mandatario o capogruppo;
 - f) non contiene la **"Busta B – Offerta Economica"** oppure contiene l'**Offerta Economica** fuori dalla relativa busta interna, a prescindere dalla presenza o meno di quest'ultima;
 - g) la cui **"Busta B – Offerta Economica"** presenta modalità di chiusura e di confezionamento difformi da quanto prescritto dagli atti di gara e tali da non assicurarne l'integrità o da consentirne l'apertura senza lasciare manomissioni o segni apprezzabili.
- 

6.2.2. Cause di esclusione relative a dichiarazioni o documenti

Sono esclusi, senza che si proceda all'apertura della **"Busta B – Offerta Economica"**, gli offerenti:

- a) che ricadono in una delle condizioni di cui all'articolo 6.1.3;
- b) che in una o più d'una delle dichiarazioni, hanno palesemente esposto condizioni oggettivamente e irrimediabilmente ostative alla partecipazione, autoconfessorie, non rimediabili con soccorso istruttorio, previste da una disposizione di legge statale o dal d.P.R. n. 207 del 2010, oppure hanno esposto dichiarazioni mendaci o prodotto documenti palesemente falsi;
- c) che non hanno assolto l'obbligo di sopralluogo assistito con la Stazione appaltante in sito, richiesto all'articolo 3.1.3, lettera b), punto sub. a.2);

6.2.3 Soccorso istruttorio

Ai sensi dell'articolo 83 comma 9, del D.Lgs. 50/2016, prima di procedere all'esclusione per una delle cause di cui al precedente articolo 6.2.3, la Stazione appaltante:

- a) assegna all'offerente il termine perentorio non superiore a 10 (dieci) giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere;
- b) l'offerente deve integrare, completare, regolarizzare quanto richiesto dalla Stazione appaltante, con uno dei mezzi ammessi dalla Stazione appaltante per la presentazione delle offerte e della documentazione, indicati nella richiesta;
- c) in caso di irregolarità essenziali, ex art 83 comma 9 sesto periodo, del D.Lgs. 50/2016 non è possibile attivare l'istituto del soccorso istruttorio.
- d) in caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente, ai sensi dell'art 83, comma 9 quinto periodo, del D.Lgs. 50/2016, è escluso dalla gara;
- e) Si precisa che come indicato dall'art 83, comma 9 secondo periodo, del D.Lgs. 50/2016 **il soccorso istruttorio non è applicabile alle carenze relative all'offerta economica.**

Ai fini dell'applicazione dell'art. 83 co. 9 del D.Lgs. n. 50/2016 sono individuati come **dichiarazioni essenziali** quelle sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, anche di soggetti terzi, relative ai requisiti di partecipazione e come **elementi essenziali** quelli individuati nel presente disciplinare con la dicitura "a pena d'esclusione", con eccezione di quelli afferenti all'offerta.

In ogni caso il mancato, inesatto o tardivo adempimento all'eventuale richiesta dell'Amministrazione aggiudicatrice di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentate, costituisce causa di esclusione.

6.2.3.1 Esclusioni definitive

Sono comunque esclusi gli offerenti:

- a) in caso di inutile decorso del termine di cui al precedente articolo 6.2.3;
- b) per i quali risulta una delle condizioni ostative di cui all'articolo 80, del decreto legislativo n. 50 del 2006, alle condizioni di cui all'articolo 86 comma 2 della stessa norma;
- c) che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché non dichiarate o dichiarate come inesistenti, sono accertate con qualunque mezzo di prova dalla Stazione appaltante;
- d) le cui dichiarazioni o altri documenti, sia presentati in origine che presentati in seguito a richiesta della Stazione appaltante nell'ambito del soccorso istruttorio ai sensi del precedente articolo 6.2.4:
 - risultano falsi o mendaci;
 - sono in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, prescritte dal decreto legislativo n. 50 del 2016 o dal regolamento approvato con d.P.R. n. 207 del 2010 nelle parti non abrogate dal d.lgs. 50/2016, con altre prescrizioni legislative inderogabili, con le norme di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico, ancorché non previste dal presente bando.

6.3. Ammissione degli offerenti

6.3.1. Numero minimo degli offerenti ammessi e delle offerte ammesse

La Stazione appaltante procede all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

6.3.2. Controllo del possesso dei requisiti

Il soggetto che presiede il seggio di gara proclama l'elenco degli offerenti ammessi e, separatamente, di quelli eventualmente esclusi esponendo per questi ultimi le relative motivazioni; quindi dà atto del numero degli offerenti ammessi.

6.4. Conclusione della fase di ammissione degli offerenti

Il soggetto che presiede il seggio di gara, senza soluzione di continuità con la fase di ammissione degli offerenti, oppure se ciò non sia possibile, nel giorno e nell'ora comunicati agli offerenti in conformità a quanto previsto dall'articolo 6.1.1, lettera d), procede ai sensi del successivo articolo 6.5.

6.5. Gestione della «Offerta Economica»

6.5.1. Apertura della «Offerta Economica».

Il soggetto che presiede il seggio di gara, senza soluzione di continuità con la fase di ammissione degli offerenti, oppure se ciò non sia possibile, nel giorno e nell'ora comunicati agli offerenti ammessi con le modalità di cui all'articolo 6.1.1 con almeno 1 (un) giorni lavorativi di anticipo, in **seduta pubblica**, constata e fa constatare l'integrità delle buste dell'**Offerta Economica**, procede alla loro apertura in sequenza e provvede:

- a) a verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
- b) a verificare la correttezza formale dell'indicazione delle offerte, l'assenza di abrasioni o correzioni non confermate nelle offerte espresse in lettere e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
- c) alla lettura, ad alta voce, della misura percentuale delle offerte, espressa in lettere, distintamente per ciascun offerente, accertando altresì la presenza dell'indicazione relativa a:
 - incidenza o all'importo dei costi di sicurezza aziendali propri dell'offerente, diversi dagli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza, ai sensi del Capo 4, lettera e);

- incidenza percentuale dei propri costi del personale rispetto all'importo offerto depurato dagli oneri di sicurezza;
- d) ad accertare se eventuali offerte non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, escludendo gli offerenti per i quali è accertata tale condizione, adeguando di conseguenza la graduatoria;
- e) ad escludere le offerte se ricorre una delle cause di cui al successivo articolo 6.5.2;
- f) ad apporre in calce all'offerta la propria firma, o a far apporre la firma di uno dei componenti del seggio di gara; tale adempimento è effettuato anche per le offerte eventualmente escluse dopo la loro apertura.

6.5.2. Cause di esclusione in fase di esame della "Busta B – Offerta Economica"

Sono escluse, dopo l'apertura della "Busta B – Offerta Economica", le offerte:

- a) mancanti della firma del soggetto competente o, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalizzati, di uno dei soggetti competenti degli operatori economici raggruppati o consorziati;
- b) che incorrono in una delle seguenti condizioni:
 - non contengono l'indicazione del ribasso offerto, oppure contengono un'offerta alla pari senza ribasso o in aumento;
 - l'indicazione del ribasso presenta segni di abrasioni, cancellature o altre manomissioni, tali da rendere l'offerta incerta nel suo contenuto economico, salvo che vi sia esplicita conferma di tali circostanze mediante apposita sottoscrizione;
 - non contengono l'indicazione relativa all'importo dei costi di sicurezza aziendali propri dell'offerente, diversi dagli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza;
- c) che contengono condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulti subordinata oppure integrazioni interpretative o alternative rispetto a quanto previsto dagli atti di gara;
- d) di offerenti per i quali è accertata la mancata formulazione in modo autonomo ai sensi del precedente articolo 6.5.1, lettera d);

6.5.3. Soccorso istruttorio ed esclusioni in fase di esame della «Offerta Economica»:

- a) Sono ammesse con riserva ai sensi della successiva le offerte:
 - che in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, non contengono l'impegno a costituirsi salvo che tale impegno risulti già dichiarato, assorbito o integrato nelle dichiarazioni parte della documentazione come previsto all'articolo 3.1.4, lettera c), punto sub. c.2).

6.5.4. Formazione della graduatoria provvisoria

Il soggetto che presiede il seggio di gara procede:

- a) alla formazione della graduatoria provvisoria;
- b) a dare lettura pubblica della predetta graduatoria delle offerte, in ordine decrescente;
- c) ad archiviare in luogo protetto le buste dell'**Offerta Economica** nell'armadio la cui chiave è nella esclusiva disponibilità del soggetto incaricato identificato a verbale, oppure consegna gli atti al responsabile del procedimento, verbalizzando tale adempimento.

6.6. Offerte anomale o anormalmente basse:

Ai sensi dell'articolo 97 commi 2 e 3-bis, del decreto legislativo n. 50 del 2016, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso ed ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata, al fine di non rendere predeterminabili dai candidati i parametri di riferimento per il calcolo della soglia, procedendo al sorteggio, in sede di gara, ad uno dei seguenti metodi:

- a) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del venti per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di

minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media;

b) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del venti per cento rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso arrotondato all'unità superiore, tenuto conto che se la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è pari ovvero uguale a zero la media resta invariata; qualora invece la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è dispari, la media viene decrementata percentualmente di un valore pari a tale cifra;

c) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del venti per cento quindici per cento;

d) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse incrementata del dieci per cento;

e) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media, moltiplicato per un coefficiente sorteggiato dalla commissione giudicatrice o, in mancanza della commissione, dal RUP, all'atto del suo insediamento tra i seguenti valori: 0,6; 0,7; 0,8; 0,9.

Nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 10 si applicherà l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2, in applicazione del comma 8 dell'art 97 del D.Lgs. 50/2016.

CAPO 7 - AGGIUDICAZIONE

7.1. Verballi

Sono verbalizzate:

- a) le motivazioni relative alle esclusioni;
- b) le sospensioni o interruzione e le riprese delle sedute, con annotazione sintetica delle modalità di custodia delle offerte durante i periodi di sospensione;
- c) i soggetti ammessi a presenziare all'apertura delle offerte, purché muniti di delega o procura, oppure dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici degli offerenti, come risultanti dalla documentazione presentata in sede di gara o appositamente esibita, possono chiedere di fare verbalizzare le proprie osservazioni;
- d) il soggetto che presiede il seggio di gara annota a verbale le osservazioni di cui alla lettera c), se giudicate pertinenti al procedimento, eventualmente allegando al verbale note scritte degli operatori economici partecipanti alla gara;
- e) il procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse di cui agli articoli da 7.2.1 a 7.2.3, avviene in seduta riservata e sono riportate a verbale solo le conclusioni del procedimento;
- f) la diffusione e l'accesso ai verbali, ferme restando le condizioni previste dalla legge, è effettuata apponendo opportuni "omissis" su eventuali annotazioni riguardanti le condizioni soggettive di cui all'articolo 80 comma del d.lgs. 50/2016, oggetto di esame ai sensi dell'articolo 6.2.6, lettera b); tali "omissis" sono rimossi solo a favore degli interessati o controinteressati ai fini di un procedimento giurisdizionale.

7.2. Proposta di aggiudicazione:

- a) la proposta di aggiudicazione avviene a favore dell'offerta che risulti immediatamente inferiore alla soglia di anomalia di cui all'articolo 6.6, lettera b), oppure, in presenza di meno di 10 (dieci) offerte ammesse, all'offerta migliore in assoluto, sempre che sia stata adeguatamente giustificata ai sensi dell'articolo 6.6 lettera a);
- b) in tutti i casi nei quali risultino migliori due o più offerte uguali, la proposta di aggiudicazione è stabilita mediante immediato sorteggio pubblico tra le stesse;
- c) La proposta di aggiudicazione, ai sensi dell'art 33, comma 1 del d.lgs. 50/2016 è soggetta ad approvazione dell'organo competente secondo l'ordinamento della stazione appaltante e nel

rispetto dei termini dallo stesso previsti, decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte dell'organo competente. In mancanza, il termine è pari a trenta giorni. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorsi tali termini, la proposta di aggiudicazione si intende approvata;

- d) Ai sensi dell'art. 32, comma 5 del d.lgs. n.50/2016, la stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 33, comma 1, provvede all'aggiudicazione.

7.3. Aggiudicazione

L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti ai sensi dell'art. 32, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016.

7.3.1. Provvedimento di aggiudicazione

L'aggiudicazione è disposta con provvedimento esplicito.

In ogni caso l'aggiudicazione:

- a) ai sensi dell'art 32, comma 6 del d.lgs. 50/2016 si precisa che l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito nel comma 8.;
- b) ai sensi dell'art 32 comma 7 del d.lgs. 50/2016, l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

7.3.2. Adempimenti posteriori all'aggiudicazione definitiva:

- a) l'aggiudicazione definitiva è comunicata a tutti gli offerenti con le modalità di cui all'articolo 76 del decreto legislativo n.50 del 2016 ed è resa nota con le pubblicazioni previste dall'articolo 72 del medesimo decreto legislativo.
- b) resta salva per la Stazione Appaltante la possibilità di revocare l'aggiudicazione, ai sensi del DPR. 445/2000, se si accerta in capo all'aggiudicatario, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede di gara.
- c) ai sensi dell'art 32, comma 8 del D.lgs. nr. 50/2016, divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro i successivi sessanta giorni, salva l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate.

8. CAPO 8 - STIPULA DEL CONTRATTO

8.1. Condizioni e adempimenti per la stipula del contratto

8.1.1. Condizioni per la stipula del contratto

Il contratto non può essere stipulato prima:

- a) l'aggiudicazione diventi efficace ai sensi dei punti 7.3.1 e 7.3.2;
- b) dello spirare dei termini di sospensione alle condizioni di cui all'articolo 32, commi 9, 10, 11 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) prima dell'ottenimento della pertinente documentazione antimafia di cui agli articoli da 85 a 95, del decreto legislativo n. 159 del 2011, fermo restando quanto previsto dagli articoli 92, comma 3, e 94, comma 2, dello stesso decreto legislativo in caso la documentazione antimafia non sia rilasciata entro i termini previsti; la documentazione antimafia è acquisita con le modalità di cui all'articolo 97 / di cui all'articolo 99, comma 2-bis, del citato decreto legislativo.

In caso di mancata stipula del contratto per carenza, da parte dell'aggiudicatario, dei requisiti di partecipazione richiesti, si procederà all'incameramento della garanzia provvisoria.

8.1.2. Efficacia dell'aggiudicazione definitiva

L'efficacia dell'aggiudicazione definitiva di cui all'art. 32 comma 7 del Codice è subordinata alla verifica dei requisiti: la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale e capacità tecniche e professionali avverrà, ai sensi della Deliberazione ex Avcp n.11 del 20/12/2012, modificata con deliberazione ANAC nr. 157 dell'11.02.2016, tramite il sistema AVCPASS; pertanto l'impresa invitata a partecipare dovrà obbligatoriamente:

- registrarsi al sistema, accedendo all'apposito link sul Portale AVCP, oggi A.N.AC (Autorità Nazionale Anticorruzione) al seguente link <http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AVCpass> (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute;
- inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa il documento "PASSOE" rilasciato dal servizio AVCPASS;

Nel caso in cui la documentazione presente nel sistema AVCPASS non fosse esaustiva o completa, ovvero qualora, per qualsiasi altro motivo (anche impedimenti di carattere tecnico e malfunzionamenti), non fosse possibile procedere alla verifica dei requisiti attraverso l'utilizzo di tale sistema, l'Ente si riserva la facoltà di richiedere ai concorrenti di produrre la relativa documentazione.

8.1.3. Obblighi dell'aggiudicatario

L'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta, e, in assenza di questa, entro 10 (dieci) giorni dall'avvenuta conoscenza dell'aggiudicazione definitiva:

- a) a fornire tempestivamente alla stazione appaltante tutta la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo;
- b) a depositare presso la stazione appaltante le dovute cauzioni e assicurazioni come segue:
 - la cauzione definitiva di cui all'articolo 103 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - la polizza assicurativa contro i rischi dell'esecuzione e la garanzia di responsabilità civile di cui all'articolo 103, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016
- c) se costituito in forma societaria diversa dalla società di persone (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A., S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a responsabilità limitata), a presentare una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell'articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l'esecuzione del lavoro;
- d) a depositare presso la Stazione appaltante le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa, come determinate ai sensi di legge, eventualmente sotto forma di importo provvisorio soggetto a conguaglio al momento della stipula;
- e) se l'aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve gli adempimenti di cui alle precedenti lettere dalla a) alla b), in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione, ancorché definitiva, può essere revocata dalla Stazione appaltante;
- f) nel caso di cui alla precedente lettera e), la Stazione appaltante provvede ad incamerare la garanzia provvisoria; in ogni caso è fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni ivi compresi i danni da ritardo e i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione.

8.2. Adempimenti contrattuali

8.2.1. Adempimenti anteriori alla consegna

La consegna dei lavori può avvenire solo dopo l'aggiudicazione definitiva, fatti salvi i casi di cui all'articolo 32, comma 8, quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016

8.2.2. Adempimenti per la consegna lavori

L'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta o entro il termine già previsto dal Capitolato Speciale d'appalto e, in ogni caso prima della data di convocazione per la consegna dei lavori se anteriore ai predetti termini, a trasmettere alla Stazione appaltante:

- a) le seguenti dichiarazioni e documentazioni, salvo che siano già state presentate ai fini della stipula del contratto e non abbiano subito variazioni:
 - dichiarazione cumulativa che attesti l'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili nonché il contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti e di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
 - i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
 - i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC),
 - il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008; se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, primo periodo, dello stesso decreto legislativo, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;
 - il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui agli articoli 31 e 38 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- b) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), e al punto 3.2 dell'allegato XV, al decreto legislativo n. 81 del 2008;
- c) l'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui articolo 100 e ai punti 1, 2 e 4, dell'allegato XV, al decreto legislativo n. 81 del 2008, con le eventuali richieste di adeguamento senza che queste comportino oneri per la Stazione appaltante;
- d) in caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o contratto di rete le dichiarazioni e i documenti che precedono devono riguardare tutti gli operatori economici raggruppati, consorziati o in rete e trasmessi tramite l'operatore economico mandatario o capogruppo;
- e) in caso di consorzio, se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori, gli stessi adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione e sia stata preventivamente comunicata alla Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 81 del 2008.

PARTE TERZA
DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI

9. CAPO 9 - DISPOSIZIONI SU DOCUMENTAZIONE, DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI

9.1. Dichiarazioni e documentazione amministrativa

9.1.1. Validità e formalità delle dichiarazioni:

- a) tutte le dichiarazioni richieste dalla presente lettera di invito:
 - sono rilasciate ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale dell'operatore economico o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente lo stesso operatore economico);
 - ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, in quanto rese nell'interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza;
 - devono essere presentate da tutti gli operatori economici, in qualsiasi forma di partecipazione o coinvolgimento, singoli, raggruppati, consorziati, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;
 - devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni distinte;

9.1.2. Altre condizioni:

- a) alla documentazione degli operatori economici non residenti in Italia si applicano gli articoli 80, comma 5, 90 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e l'articolo 62 del d.P.R. n. 207 del 2010;
- b) le dichiarazioni e i documenti possono essere oggetto di richieste di completamenti o chiarimenti da parte della Stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'articolo articoli 80 de d. lgs 50/2016;
- c) alla documentazione si applicano gli articoli 80, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- d) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni o detenute stabilmente da queste, possono essere sostituite dalle relative copie autenticate ai sensi degli articoli 18 e 19 del d.P.R. n. 445 del 2000.

9.1.3. Imposta di bollo:

- a) la domanda di partecipazione alla procedura deve assolvere l'imposta di bollo mediante l'apposizione dell'apposita marca da bollo annullata ai sensi dell'articolo 12 del d.P.R. n. 642 del 1972, in corrispondenza dell'intestazione o della sottoscrizione;
- b) la medesima disposizione di cui alla lettera a) si applica anche al foglio dell'offerta economica;
- c) la violazione delle disposizioni di cui alle lettere a) o b) non pregiudica la partecipazione alla procedura, tuttavia il documento sprovvisto di bollo sarà inviato all'Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione da parte del concorrente, con il pagamento del tributo evaso ed una sanzione dal 100 per cento al 500 per cento dello stesso (articoli 19, 25 e 31 del d.P.R. n. 642 del 1972).

9.2. Comunicazioni, sopralluogo, informazioni, accesso alla documentazione

9.2.1. Comunicazioni agli operatori economici:

- a) le comunicazioni della Stazione appaltante agli operatori economici, in tutti i casi previsti dalla normativa o dal presente bando-disciplinare, si intendono validamente ed efficacemente rese mediante pubblicazione sul sito internet del Comune www.comune.casalvecchiodipuglia.fg.it - sezione amministrazione trasparente – bandi di gara e contratti attivi, ovvero mediante una delle qualunque delle modalità ammesse dall'articolo 76, comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- b) in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti

formalmente, o di reti di imprese, la comunicazione recapitata al mandatario o capogruppo si intende validamente e automaticamente estesa a tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati o partecipanti alla rete di imprese;

- c) in caso di avvalimento la comunicazione recapitata all'operatore economico che ha fatto ricorso all'avvalimento, o al suo mandatario o capogruppo nel caso di cui alla lettera b), si intende validamente e automaticamente estesa ai relativi operatori economici ausiliari.

Per quanto non precisato dal presente paragrafo, si rimanda ai successivi punti 9.2.2 e 9.2.3

9.2.2. Sopralluogo assistito in sito e presa visione degli atti

E' **obbligatoria** la visita di sopralluogo assistito (contattando preventivamente il Rup al seguente indirizzo cpisani@comune.casalvecchiodipuglia.fg.it e la presa visione degli atti progettuali da parte dell'offerente, alle seguenti condizioni:

- a) il sopralluogo deve essere effettuato, a pena di inammissibilità:
- dal titolare, da un rappresentante legale o da un direttore tecnico dell'impresa, come risultanti da certificato C.C.I.A.A. o da attestazione SOA;
 - da un dipendente dell'impresa, se munito di apposita delega conferita dal titolare o da un rappresentante legale, nel quale oltre alla delega si attesti la condizione di dipendente;
 - da soggetto diverso solo munito di apposita procura notarile;
- b) il soggetto che effettua il sopralluogo, munito di uno degli atti di cui alla precedente lettera a) e di un documento di riconoscimento in corso di validità, deve concordare con il Responsabile del procedimento la data e l'ora della visita di sopralluogo; il Responsabile del procedimento comunica al richiedente la data e l'ora della visita di sopralluogo;
- c) al soggetto che effettua il sopralluogo è rilasciata la relativa attestazione; ogni soggetto che effettua il sopralluogo può espletare tale adempimento per un solo operatore economico o, comunque per un solo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario;
- d) in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all'articolo 48, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo deve essere effettuato a cura dell'operatore economico mandatario o capogruppo oppure, nel solo caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo orizzontale o misto, da uno qualsiasi degli operatori economici raggruppati o consorziati in orizzontale per la categoria prevalente; tuttavia qualora in sede di gara l'operatore economico che ha fatto il sopralluogo non partecipi al raggruppamento oppure partecipi alla gara singolarmente, il sopralluogo per il raggruppamento si ha per non fatto, con le relative conseguenze in tema di esclusione;
- e) in caso di consorzio stabile, consorzio di cooperative o di imprese artigiane il sopralluogo può essere effettuato a cura del consorzio oppure da un consorziato; tuttavia qualora in sede di gara il consorziato che ha fatto il sopralluogo partecipi invece autonomamente dal consorzio stesso e in concorrenza con quest'ultimo, il sopralluogo per il consorzio si ha per non fatto, con le relative conseguenze in tema di esclusione;
- f) è altresì obbligatoria la sola presa visione degli atti progettuali da parte dell'offerente; poiché gli elaborati progettuali sono liberamente scaricabili dal sito internet, la presa visione deve essere dichiarata dal partecipante nella documentazione di gara; resta fermo l'obbligo di sopralluogo assistito.

9.2.3. Acquisizione delle informazioni, chiarimenti, comunicazioni e documentazione disponibile:

- a) ai sensi dell'articolo 74, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016 le richieste di informazioni, di chiarimenti, di documentazione, di sopralluogo, nonché i quesiti degli offerenti, sono presentati entro il **termine perentorio delle ore 12 del giorno 27/04/2018**

Sempre che siano state richieste in tempo utile, le ulteriori informazioni sul capitolato speciale d'appalto, sugli elaborati progettuali e sulla documentazione di gara sono comunicate dalle stazioni appaltanti a tutti gli offerenti che partecipano alla procedura d'appalto almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.

- b) se le richieste pervengono in tempo utile, la Stazione appaltante provvede alla loro evasione

- entro i successivi 5 (cinque) giorni feriali, fatta eccezione per il sopralluogo per il quale i tempi di risposta andranno concordati direttamente con il rup contattandolo al seguente indirizzo mail: cpisani@comune.casalvecchiodipuglia.fg.it
- c) le richieste di cui alla lettera a), fatta eccezione per la richiesta di sopralluogo così come normata alla precedente lett. b) sono presentate esclusivamente in forma scritta al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.comune.casalvecchiodipuglia.fg.it
- d) le risposte ai chiarimenti che dovranno pervenire esclusivamente con le modalità di cui alla lett. c) si intenderanno evase mediante pubblicazione sul sito internet del Comune www.comune.casalvecchiodipuglia.fg.it – sezione amministrazione trasparente – bandi di gara e contratti attivi;
- e) l'ufficio competente riceve esclusivamente su appuntamento da concordarsi con le seguenti modalità:
- per informazioni tecniche relativamente al progetto e per sopralluogo si prega di contattare l'Ing. Celestino PISANI .
 - per informazioni riguardo esclusivamente alla documentazione di gara (documentazione amministrativa) si prega di contattare L'ING. Celestino PISANI -
 - mail : cpisani@comune.casalvecchiodipuglia.fg.it
 - pec : protocollo@pec.comune.casalvecchiodipuglia.fg.it
- e) il bando, il presente disciplinare, il progetto esecutivo, i modelli per la partecipazione alla gara con lo schema delle dichiarazioni di possesso dei requisiti e di offerta economica sono liberamente disponibili all'albo on line del Comune di Casalvecchio di Puglia - sezione amministrazione trasparente – bandi di gara e contratti attivi dal quale può essere scaricata liberamente;

10. CAPO 10 - DISPOSIZIONI FINALI

10.1. Controversie

10.1.1. Ricorsi giurisdizionali

Ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010 "*Codice del processo amministrativo*", così come modificato dall'art. 204 DEL d.Lgs. nr. 50/2016, gli atti della presente procedura di affidamento sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.A.R. – Puglia, entro il termine di 30 gg. decorrenti:

- per quanto attiene il bando di indizione gara, dalla relativa pubblicazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 73 comma 4 e 216 comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016;
- per quanto attiene il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016;
- per quanto attiene alle comunicazioni di cui all'articolo 76 del D.Lgs. n. 50/2016 dalla relativa ricezione;
- in ogni altro caso, dalla conoscenza dell'atto.

10.1.2. Controversie in materia contrattuale

Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 205 del decreto legislativo n. 50 del 2016, se non risolte, sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale.

10.1.3. Procedura di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione

Ai sensi dell'articolo 110, del decreto legislativo n. 50 del 2016, in caso di fallimento o di liquidazione coatta e concordato preventivo dell'aggiudicatario, di risoluzione del contratto (ai sensi

dell'art. 108 del D.Lgs. nr. 50/2016) o di recesso ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter e articolo 92, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto:

- a) sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori;
- b) l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall'operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario, fino al quinto migliore offerente in sede di gara;
- c) l'affidamento all'operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già offerte dall'aggiudicatario originario.

10.2. Altre disposizioni e informazioni

10.2.1. Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si rende noto che:

- a) titolare del trattamento, nonché responsabile, è Comune di Casalvecchio di Puglia;
- b) il trattamento è finalizzato allo svolgimento della gara e dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, alle condizioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 196 del 2003;
- c) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 196 del 2003, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, effettuate dagli incaricati al trattamento a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
- d) dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi degli articoli 21 e 22 del decreto legislativo n. 196 del 2003, con provvedimento dell'Autorità garante n. 7 del 2009 (G.U. n. 13 del 18 gennaio 2010 – s.o. n. 12), Capi IV, numero 2), lettere d) ed e), sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai fini del procedimento di gara e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato a conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
- e) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti degli organi che gestiscono il procedimento, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
- f) l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all'articolo 13 del predetto decreto legislativo n. 196 del 2003.

10.2.3. Accesso agli atti

Si rimanda agli artt. 29 e 53 del D.Lgs. nr. 50/2016 in materia di trasparenza e di accesso agli atti e riservatezza

10.2.4. Norme richiamate, documenti integranti le disposizioni di gara

Fanno parte integrante della presente lettera di invito e del successivo contratto d'appalto:

- a) il decreto legislativo 50/2016;
- b) il regolamento di attuazione approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 nelle parti non abrogate dall'art. 217 d.lgs. n. 50/2016 e in attuazione dell'art. 216 del D.lgs. nr. 50/2016;
- c) il capitolato generale d'appalto, approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto applicabile e per quanto non previsto dal Capitolato speciale d'appalto;

10.3. Riserva di aggiudicazione

La stazione appaltante si riserva, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o indennità di alcun genere agli offerenti:

- a) di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara;

- b) di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'articolo 95 comma 12, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

10.4. Subappalto

- E' ammesso il ricorso al subappalto da parte dell'impresa concorrente o dell'Impresa mandataria in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, in conformità a quanto previsto dall'art.105 del D.Lgs. n. 50/2016, fatta eccezione per i divieti di subappalto previsti dalla vigenti disposizioni.

- Ai sensi di quanto previsto dall'art.105, c.2 del D.Lgs. n.50/2016, l'eventuale subappalto non può superare la quota del **30% (trenta per cento)** dell'importo complessivo del contratto di lavori.

- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, c. 6, del D.Lgs. n. 50/2016 l'offerente deve obbligatoriamente indicare la terna dei subappaltatori così come previsto dall'art. 105 comma 6 del d.lgs. 50/2016 ;

-L'affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:

- che l'operatore economico concorrente, all'atto dell'offerta, compilando l'apposita Sez. D della Parte II del **"Documento di gara unico europeo (DGUE)"** indichi i lavori o le parti di opere che intende eventualmente subappaltare o concedere in cottimo con l'indicazione della categoria SOA di riferimento;
- che non sussistano, nei confronti del subappaltatore, motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 né alcuno dei divieti previsti dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011;
- che l'appaltatore provveda al deposito presso la Stazione Appaltante del contratto di subappalto almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni subappaltate.

Al momento del deposito del contratto di subappalto, l'appaltatore deve trasmettere altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione richiesti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, c. 12, del D.Lgs. n. 50/2016 l'appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione del citato art. 80.

L'appaltatore deve inoltre allegare alla copia autentica del contratto di subappalto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto (analoga dichiarazione deve essere effettuata, in caso di raggruppamento temporaneo, da ciascuna delle imprese partecipanti).

-Resta inteso che, qualora l'appaltatore non si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di ricorrere al subappalto, è fatto divieto di subappaltare le prestazioni oggetto di contratto.

-L'appaltatore, all'atto della richiesta di subappalto, da presentarsi utilizzando il modello specificatamente predisposto dalla stazione appaltante, sarà inoltre tenuto a produrre una dichiarazione attestante la conformità delle macchine e delle attrezzature utilizzate, allegando per ciascuna di esse copia del libretto di circolazione e dell'assicurazione.

-L'affidamento in subappalto e/o in cottimo dei lavori o di parti delle opere compresi nell'appalto, di cui al presente Disciplinare di gara, potrà avvenire, ai sensi dell'art.105 – c.4 e c.18 del D.Lgs. n. 50/2016, solo a seguito di autorizzazione da rilasciarsi da parte della stazione appaltante entro 30 (*trenta*) giorni dalla relativa richiesta; tale termine potrà essere prorogato una sola volta per giustificati motivi. Trascorso tale termine, senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

-Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% (*due per cento*) dell'importo dei lavori affidati o di importo inferiore a € 100.000,00, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

-Ai sensi di quanto previsto dall'art.105, c.14, del D.Lgs. n.50/2016, l'appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (*venti per cento*). L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. L'Amministrazione provvederà al controllo di tali adempimenti ai sensi di quanto previsto dal citato comma 14 dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

-Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, c.9, del D.Lgs. n.50/2016, l'appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

10.5. Subaffidamenti

- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, c.2 del D.Lgs. n.50/2016 non costituiscono subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente inferiori al 2% (*due per cento*) dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a € 100.000,00, e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50% (*cinquanta per cento*) dell'importo del contratto da affidare.

-Per ciascun subaffidamento, non considerato subappalto ai sensi del citato art.105, c.2, l'appaltatore, sarà tenuto, prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla stazione appaltante, il nome del subcontraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto della prestazione affidata, utilizzando il modello appositamente predisposto dalla stessa corredato dalla seguente documentazione:

- contratto di subaffidamento o atto equivalente;
- dichiarazione del subaffidatario attestante la conformità delle macchine e delle attrezzature utilizzate, allegando per ciascuna di esse copia del libretto di circolazione e dell'assicurazione;
- elenco del personale autorizzato ad accedere al cantiere;
- dichiarazione attestante il rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.

-Ai sensi dell'art. 1 c. 52 della L. n. 190/2012 e s.m.i., la stazione appaltante, in relazione alle attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, è obbligatoriamente tenuta ad acquisire, indipendentemente dalle soglie stabilite dal D.Lgs. n. 159/2011, la comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria attraverso la consultazione, anche in via telematica, di apposito elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori. Il suddetto elenco è istituito presso ogni Prefettura (white list).

Nello specifico, ai sensi dell'art. 1 c. 53 della L. n. 190/2012 e s.m.i., sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività:

- a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
- b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
- c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- e) noli a freddo di macchinari;
- f) fornitura di ferro lavorato;
- g) noli a caldo;
- h) autotrasporti per conto di terzi;
- i) guardiania dei cantieri.

Pertanto le attività sopra elencate dovranno essere subaffidate esclusivamente a fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori iscritti nelle white list tenute dalle competenti Prefetture.

Lì, 29/04/2018

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Celestino PISANI

Allegati: modelli per la partecipazione:

(art. 48, comma 2, d.P.R. n. 445 del 2000)

Allegato A - Domanda di ammissione alla gara e schema di dichiarazione;

Allegato B - Dichiarazione a corredo dell'offerta;

Allegato C - Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari;

Allegato D – DGUE;

Allegato E - Atto Unilaterale di Obbligo;

Allegato F – Dettaglio di Offerta Economica.